TESTO UNICO IN MATERIA EDILIZIA. (TESTO A)

Art. 115

(L) Certificato di agibilità (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109)

Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilita', dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2002, non più in vigore dal 27 febbraio 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia edilizia. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Parte	II — Normativa tecnica per l'edilizia
Capo	V — Norme per la sicurezza degli impianti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-edilizia-testo-a/art-115-l-certificato-di-agibilita-legge-18-maggio-1990-n-46-art-11-decreto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it